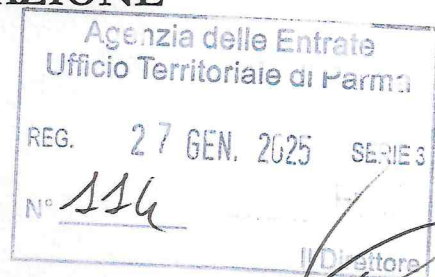


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Pari Merito"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Pari Merito", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma (PR) in Viale Anteo ed Erasmo Viotti n.8. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Parma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Assemblea ordinaria e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Pari Merito APS" oppure "Pari Merito associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, indicate alle lettere a), d), i), w) di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali;
 - b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Art.3 - Finalità e attività

1. In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la parità di genere, l'indipendenza economica delle donne, la realizzazione di infrastrutture sociali per bambini, anziani e persone con disabilità;
- b) promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile e politiche di welfare pubblico e privato più eque;
- c) diffondere e sostenere le best practices a favore di una migliore condizione occupazionale delle donne lavoratrici, e in cerca di occupazione, nel pubblico e nel privato;
- d) coinvolgere le giovani generazioni e gli uomini nella promozione della parità di genere.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e gestire eventi culturali, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali su tutto il territorio nazionale;
- b) promuovere, organizzare e gestire attività scientifiche, stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l'eventuale produzione di materiale didattico;
- c) pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di libri sugli studi e sulle ricerche compiute;
- d) organizzazione di seminari e di visite guidate per la divulgazione della cultura delle pari opportunità, nonché delle attività svolte dall'Associazione;
- e) realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l'Associazione ed il mondo esterno;
- f) promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti all'integrazione dei diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze legate ai progetti dell'Associazione;
- g) organizzazione di incontri e realizzazione di progetti condivisi con enti e università, nonché con soggetti pubblici e privati per svolgere attività coerenti con le finalità dell'Associazione;
- h) collaborazione con altre associazioni ed enti aventi scopi statutari vicini al proprio;
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento della parità di genere.

3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore

a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18 anno di età, per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali e prendere visione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- b) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
- c) Decesso;
- d) Esclusione.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30

(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari (non associati), che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario e di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei non associati, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo.
- c) il Presidente;
- d) l'eventuale Collegio dei revisori dei Conti;
- e) l'eventuale Organo di Controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- m) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- n) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano il bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto ;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. I volontari non associati non hanno diritto di elettorato né attivo né passivo.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato né attivo né passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 4 del presente statuto. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni, ad eccezione dei membri del primo Consiglio direttivo per i quali la durata del mandato corrisponde a 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art.17 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, o rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.20 - Il Segretario-Tesoriere

1. Il Consiglio direttivo individua fra i suoi membri un Consigliere con funzioni di Segretario-Tesoriere.
2. Egli si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.
3. Svolge altresì le funzioni di Tesoriere dell'Associazione, curando – insieme al Presidente – la contabilità associativa e gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vice-Presidente ed in assenza di entrambi il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.23 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo V

Libri sociali, patrimonio dell'Associazione e bilancio di esercizio

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) donazioni, eredità e legati;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste)
- k) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo o rendiconto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 3. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione, anche attraverso l'invio di una copia tramite e-mail.
- I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Titolo VI

Organi con funzione consultiva e sostenitori esterni

Art.29 - Sostenitori esterni dell'Associazione

1. Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni soggetti, persone fisiche o enti, che per la loro personalità o con la propria professione contribuiscono alla valorizzazione dell'Associazione e con il loro contributo sostengono le attività e i progetti dell'associazione, la qualifica di "Sostenitore esterno". La qualifica ha esclusivamente natura onoraria, a titolo di riconoscimento, e non implica in alcun modo l'assunzione di diritto o obblighi riservati agli associati.

Art. 30 - Coordinamento delle Regioni

1. Il Coordinamento delle Regioni è organo con funzione consultiva per il Consiglio direttivo ed è composto dai rappresentanti/coordinatori dei gruppi regionali nei quali sono suddivisi gli associati ed i volontari.

2. Contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo, ogni Regione elegge un rappresentante/coordinatore a maggioranza degli associati di ogni gruppo regionale.

3. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di consultare ed informare sulle attività dell'Associazione il Coordinamento delle Regioni almeno una volta al mese, anche in modalità videoconferenza. Delle adunanze può essere redatto un verbale in forma sintetica da conservare eventualmente nel libro delle adunanze del Consiglio direttivo in apposita sezione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 32 - Regolamenti interni

1. Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, elaborate a cura del Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.